

- 2) Se si debbano interpretare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 gennaio 2019 — SONAECOM, SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira**

(Causa C-42/19)

(2019/C 139/31)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* SONAECOM, SGPS, SA

*Resistente:* Autoridade Tributária e Aduaneira

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA (<sup>1</sup>), in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.
- 2) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS relativamente al pagamento alla banca BCP di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonaecom, SGPS, società controllante del gruppo.

---

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1 — EE 09.01, pag. 54).